

REGOLE PER ESERCIZI - ATTIVITA' COMMERCIALI



1. **Sono limitate o sospese le attivita' commerciali di vendita al dettaglio**, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'
2. **Rispettare in modo rigoroso le NORME IGIENICO-SANTARIE** attualmente in vigore;
3. **Installare all'ingresso del negozio un dispenser** di sapone sanificante idroalcolico e un distributore di guanti monouso;
4. **Pulire e sanificare frequentemente**, con coloro o alcol, banconi, casse, tavoli ed altre superfici;
5. **Lavarsi frequentemente le mani**, di certo prima di toccare il cibo e dopo aver preso i soldi;
6. **Indossare i guanti monouso**, che devono essere cambiati di frequente (i guanti vanno cambiati ogni volta che si tocca un genere alimentare diverso oppure frutta/verdura oppure i soldi);
7. **Indossare obbligatoriamente la mascherina**, all'uopo si consiglia di cambiare la mascherina chirurgica ogni turno e quindi per ogni giorno lavorativo.
8. **Areare spesso i locali ed igienizzarli** al termine di ogni turno lavorativo (antimeridiano e post-meridiano).
9. **L'attivita' deve essere espletata con modalita' idonee ad evitare assembramenti** di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
10. Bisogna quindi **Regolare anche la fila dei clienti all'esterno dell'attivita'**, facendo in modo che le persone si tengano a debita distanza tra loro, almeno un metro l'uno dall'altro, stiano sui marciapiedi e non creino intralcio ai pedoni ed al traffico;
11. **Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica** della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro. Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell'esercizio è tenuto alla segnalazione alle competenti Autorità Sanitarie al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto. L'accesso negli esercizi commerciali è consentito a una sola persona per nucleo familiare ed è fortemente raccomandato l'uso di almeno mascherina e guanti.
12. Inoltre laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale nella previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio sarà **necessaria l'adozione di strumenti di protezione individuale**;
13. Resta consentita la sola ristorazione **con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto
14. **Sono previsti controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
15. **In caso di reiterata violazione della medesima** disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.